

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA DI CUI ALL'ART. 22, L. 240/2010

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI CONTRATTI DI RICERCA DI CUI ALL'ART. 22, L. 240/2010

INDICE

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e copertura finanziaria	3
Art. 2 – Natura del rapporto di lavoro e durata	3
Art. 3 – Modalità di selezione	3
ART. 4 – Attivazione delle procedure di selezione	4
Art. 5 – Bando di selezione	5
Art. 6 – Commissione giudicatrice	6
Art. 7 – Requisiti per la partecipazione alle procedure di selezione	6
Art. 8 – Modalità di svolgimento delle selezioni	7
Art. 9 – Conclusione della procedura di selezione	8
Art. 10 – Stipula del contratto di lavoro e relativa durata	9
Art. 11 – Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro	10
Art. 12 – Proroga dei contratti	11
Art. 13 – Rinnovo dei contratti	11
Art. 14 – Cessazione del rapporto di lavoro	12
Art. 15 – Incompatibilità e ulteriori incarichi	12
Art. 16 – Trattamento economico, fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo	13
Art. 17 – Norme finali	13

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI CONTRATTI DI RICERCA DI CUI ALL'ART. 22, L. 240/2010

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e copertura finanziaria

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 22 della Legge 240/2010, l'Università degli studi di Trento può stipulare, coerentemente con i vincoli finanziari e la programmazione del personale definiti annualmente nel Patto di stabilità e ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati 'Contratti di Ricerca', finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni. La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione per la stipula dei Contratti di Ricerca, nonché il regime giuridico ed il trattamento economico, fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo spettante ai/alle titolari dei Contratti di Ricerca (di seguito denominati "Contrattisti/e").

Art. 2 – Natura del rapporto di lavoro e durata

1. I Contratti di Ricerca sono contratti di lavoro subordinato, di durata biennale, rinnovabili una sola volta per ulteriori due anni, previa positiva valutazione delle attività di ricerca svolte, secondo quanto previsto dal successivo art. 13.
2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i Contratti di Ricerca hanno durata biennale prorogabile fino ad un ulteriore anno, oppure possono avere durata iniziale fino a tre anni, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
3. La durata complessiva dei Contratti di Ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 3 – Modalità di selezione

1. L'assunzione dei/delle titolari di Contratti di Ricerca avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa delle candidate e dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. Fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 7 per l'accesso a tale tipologia

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI CONTRATTI DI RICERCA DI CUI ALL'ART. 22, L. 240/2010

contrattuale e le incompatibilità di cui all'art. 15, la stipula dei Contratti di Ricerca può avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti dalla comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo – nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del/della ricercatore o ricercatrice –, che prevedano l'assunzione del vincitore o della vincitrice con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Tale ipotesi è deliberata dal Senato accademico.

ART. 4 – Attivazione delle procedure di selezione

1. Ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca i Consigli delle strutture accademiche deliberano l'attivazione delle procedure di selezione per il conferimento di Contratti di Ricerca in composizione ristretta ai professori e alle professoresse di prima e seconda fascia ed ai ricercatori e alle ricercatrici a tempo indeterminato, determinato senior e tenure track, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge. I Consigli delle strutture accademiche nella composizione ristretta summenzionata possono delegare tale funzione ai propri Direttori o alle proprie Direttrici. È inoltre ammessa la possibilità che la delibera sia adottata, pure in assenza di delega di funzioni, dal Direttore/dalla Direttrice della struttura accademica interessata, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio della stessa struttura accademica.
2. La richiesta di attivazione della procedura di selezione per il conferimento di uno o più Contratti di Ricerca è presentata all'organo competente della struttura accademica dal professore/dalla professoressa o ricercatore/ricercatrice dell'Ateneo responsabile dello specifico progetto di ricerca sul quale si chiede l'attivazione del Contratto di Ricerca medesimo.
3. La richiesta di attivazione deve indicare:
 - a) il numero di posizioni;
 - b) il progetto di ricerca ed il/la responsabile del medesimo;
 - c) il gruppo scientifico-disciplinare e uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - d) la/e sede/i di svolgimento dell'attività;
 - e) la/e fonte/i di finanziamento;

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI CONTRATTI DI RICERCA DI CUI ALL'ART. 22, L. 240/2010

- f) l'importo dello stipendio annuo lordo;
 - g) l'oggetto dell'attività ed il profilo scientifico e professionale necessario allo svolgimento del progetto di ricerca;
 - h) la durata del contratto;
 - i) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun/a candidato/candidata può allegare ai fini della valutazione.
4. La richiesta di attivazione del Contratto di Ricerca può inoltre precisare il termine ultimo entro il quale il Contratto di Ricerca debba essere sottoscritto.

Art. 5 – Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Direttore/della Direttrice, oltre ai contenuti di cui al precedente art. 4.2 deve indicare:
 - a) il Dipartimento di afferenza dei/delle Contrattisti/e;
 - b) le modalità di selezione;
 - c) i requisiti per la partecipazione alla selezione;
 - d) i criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi;
 - e) il preavviso minimo e la modalità di convocazione dei candidati e delle candidate all'eventuale colloquio pubblico ed il relativo punteggio massimo;
 - f) ogni informazione utile alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati e delle candidate;
 - g) il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione;
 - h) il trattamento giuridico, economico, fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo.
2. Il bando di selezione è reso pubblico sul sito internet dell'Università di Trento, della struttura accademica interessata, nonché sui siti del Ministero competente e dell'Unione Europea.
3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni sono di almeno 20 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito dell'Ateneo.
4. La domanda di partecipazione deve pervenire secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal bando.

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI CONTRATTI DI RICERCA DI CUI ALL'ART. 22, L. 240/2010

Art. 6 – Commissione giudicatrice

1. Il Direttore/la Direttrice della struttura accademica interessata nomina una Commissione giudicatrice composta da tre componenti, garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, scelti tra professori/professoressse e ricercatori/ricercatrici con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando anche provenienti da altri Atenei italiani e stranieri, almeno uno dei quali inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare per cui è indetta la procedura selettiva.
2. Nel caso di nomina di un/a componente proveniente da Università straniera, il Direttore/la Direttrice della struttura accademica valuta l'esperienza di ricerca propria del professore/della professoressa o ricercatore/ricercatrice in questione e ne attesta la congruenza rispetto a quella oggetto del bando.
3. Non sono previsti compensi per i/le componenti della Commissione giudicatrice.
4. La Commissione individua al proprio interno un/a Presidente e un/a segretario/a verbalizzante ed effettua i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti.
5. Ai fini dell'ammissione alla procedura, la Commissione valuta l'equivalenza dei titoli conseguiti all'estero a quello di dottore di ricerca oppure, per i settori interessati, di specializzazione di area medica.
6. Non possono far parte della Commissione i professori/le professoressse e i ricercatore/le ricercatrice che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010.
7. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale in tutte le fasi della procedura di valutazione.

Art. 7 – Requisiti per la partecipazione alle procedure di selezione

1. Possono partecipare alle selezioni per il conferimento di Contratti di Ricerca i candidati e le candidate, italiani/e o stranieri/e, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica o di analogo titolo conseguito all'estero riconosciuto equivalente dalla Commissione giudicatrice al solo fine del conferimento del Contratto di Ricerca.
2. Possono altresì partecipare alle selezioni i candidati e le candidate che sono iscritti/e all'ultimo anno del corso di dottorato di ricerca oppure che sono iscritti/e all'ultimo anno del corso di specializzazione di area

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI CONTRATTI DI RICERCA DI CUI ALL'ART. 22, L. 240/2010

medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione sul sito dell'Ateneo.

3. Non possono partecipare alle selezioni:

- a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
- b) coloro che hanno fruito di contratti da ricercatore a tempo determinato in tenure track ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022;
- c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore o una professoressa afferente alla struttura accademica che ha proposto l'attivazione del Contratto di Ricerca, ovvero con il Rettore/la Rettrice, il Direttore/la Direttrice Generale o un/a componente del Consiglio di amministrazione.

4. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del Direttore/della Direttrice e notificata all'interessato o all'interessata.

Art. 8 – Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati e delle candidate ed è volta a valutare l'aderenza delle proposte progettuali con il programma di ricerca oggetto della selezione, nonché il possesso, da parte dei candidati e delle candidate, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del Contratto di Ricerca.
2. La valutazione potrà essere integrata da un colloquio pubblico utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati e delle candidate, l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del Contratto di Ricerca e alla realizzazione della proposta progettuale presentata, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.
3. I candidati e le candidate dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione con le modalità che saranno indicate nel bando.
4. I candidati e le candidate sono valutati/e comparativamente sulla base dei seguenti criteri:
 - a) qualità, originalità ed innovatività della proposta progettuale, con riferimento al programma di ricerca oggetto della selezione, nonché aderenza della proposta progettuale all'oggetto del bando;

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI CONTRATTI DI RICERCA DI CUI ALL'ART. 22, L. 240/2010

- b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
 - c) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione;
 - d) adeguata conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.
5. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti nel bando di selezione, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.
6. Il bando prevede, per l'ipotesi di svolgimento del colloquio orale, il relativo punteggio.
7. La Commissione redige una graduatoria di merito a conclusione della fase di valutazione dei titoli e un'ulteriore graduatoria di merito al termine del colloquio orale ove questo si tenga, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e dalle candidate. Il bando fissa i punteggi minimi per il superamento della selezione.
8. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato o alla candidata di età anagrafica minore.

Art. 9 – Conclusione della procedura di selezione

1. La Commissione conclude i propri lavori entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del/della Presidente, può essere concessa dal Direttore/dalla Direttrice della struttura accademica interessata una proroga fino ad un mese.
2. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui all'art. 9 comma 1, il Direttore/la Direttrice della struttura accademica interessata provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.
3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Direttore/della Direttrice della struttura accademica interessata. Gli esiti sono pubblicati sul sito di Ateneo e della struttura accademica interessata, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.
4. Il conferimento dei Contratti di Ricerca è approvato dal Direttore/dalla Direttrice della struttura accademica interessata sulla base della graduatoria di merito di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
5. In caso di rinuncia da parte dell'interessato/a, pervenuta successivamente al conferimento, il Direttore/la Direttrice della struttura accademica interessata approva il conferimento del Contratto di Ricerca al candidato o alla candidata successivi in graduatoria.

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI CONTRATTI DI RICERCA DI CUI ALL'ART. 22, L. 240/2010

6. Entro il termine massimo di 90 giorni decorrenti dalla data di approvazione del conferimento del Contratto di Ricerca, in presenza di motivate ulteriori esigenze relative allo svolgimento del medesimo progetto di ricerca, l'organo della struttura accademica interessata che ha deliberato l'attivazione della selezione in oggetto può - su istanza del/la responsabile del progetto di ricerca che ha dato impulso alla procedura di selezione - approvare il conferimento di ulteriori Contratti di Ricerca a candidati o candidate utilmente collocati/e in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria.
7. La validità della graduatoria di merito cessa decorsi 12 mesi dall'approvazione degli atti della selezione.
8. Entro 30 giorni dal conferimento del Contratto di Ricerca ovvero, nel caso di dottorandi o specializzandi che abbiano preso parte alla selezione nelle more del conseguimento del relativo titolo come previsto dall'art. 7 comma 2, entro 30 giorni dal conseguimento del titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica da parte del candidato o della candidata vincitore/vincitrice dottorando/a o specializzando/a, l'interessato o l'interessata è invitato/a a stipulare il contratto di lavoro in forma scritta. Il contratto di Ricerca dovrà essere sottoscritto entro i 30 giorni successivi al ricevimento dell'invito a stipulare il contratto, salvo motivate esigenze purché compatibili con l'attività progettuale.

Art. 10 – Stipula del contratto di lavoro e relativa durata

1. Nel Contratto di Ricerca devono essere indicati:
 - a) la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro;
 - b) le prestazioni richieste;
 - c) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
 - d) il trattamento economico, fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo;
 - e) le sedi di svolgimento di attività, con precisazione della sede principale di svolgimento dell'attività.
2. Il Contratto di Ricerca è sottoscritto dal/la Contrattista e dal/dalla Dirigente della Direzione Risorse Umane e Organizzazione.
3. Il candidato o la candidata vincitore/vincitrice dottorando/a o specializzando/a può stipulare il Contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica. Ove il/la dottorando/a o lo/la specializzando/a non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, decade dal diritto al conferimento del Contratto di ricerca.

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI CONTRATTI DI RICERCA DI CUI ALL'ART. 22, L. 240/2010

4. Il periodo di prova è della durata di tre mesi effettivi di servizio; l'eventuale valutazione negativa compete al Direttore/alla Direttrice della struttura accademica interessata.
5. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il/la Contrattista si intende confermato in servizio e gli/le viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

Art. 11 – Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

1. Il/le Contrattisti/e articolano la prestazione lavorativa di concerto con il/la Responsabile della ricerca. Il/la Contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ateneo.
2. Per il/le Contrattisti/e di ricerca di area medica può essere previsto lo svolgimento di attività assistenziale in relazione alle esigenze del progetto di ricerca con modalità previste da appositi accordi tra Università e strutture sanitarie coinvolte.
3. La competenza disciplinare è regolata dalla normativa vigente, laddove compatibile. Costituiscono illecito disciplinare le violazioni di quanto previsto dal Codice etico di Ateneo e dal Codice di Comportamento.
4. Ai/alle Contrattisti/e viene riconosciuto quanto disposto dal D. Lgs. 06.03.2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla Legge 05.02.1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, dagli artt. 37, 40 e 68 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità. L'aspettativa per infermità non potrà protrarsi per più di 9 mesi se trattasi di contratto con durata biennale. In caso di proroga il periodo di aspettativa per infermità dovrà essere proporzionato al periodo stesso.
5. Ai/alle Contrattisti/e viene riconosciuto quanto disposto dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di aspettativa per motivi di famiglia. L'aspettativa per motivi di famiglia non potrà protrarsi per più di 12 mesi, durante i quali il/la richiedente non usufruisce di alcun assegno né di contributi previdenziali. L'aspettativa per motivi di famiglia è autorizzata con delibera del Consiglio della Struttura accademica che ha bandito la posizione.
6. Il/le Contrattisti/e possono assumere il ruolo di Responsabile della prestazione secondo il Regolamento relativo ai contratti e convenzioni per attività conto terzi.

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI CONTRATTI DI RICERCA DI CUI ALL'ART. 22, L. 240/2010

Art. 12 – Proroga dei contratti

1. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i Contratti di Ricerca possono essere prorogati fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
2. L'eventuale proroga del Contratto di Ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della Legge 240 del 2010.
3. La proroga del Contratto di Ricerca è deliberata dall'organo competente della Struttura accademica che ha bandito la posizione, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge. Nel caso in cui l'attivazione della procedura di selezione sia di competenza del Consiglio della struttura accademica interessata, si applicano le medesime disposizioni di cui all'art. 4 del presente Regolamento con riguardo alla composizione dello stesso.
4. La delibera dell'organo competente della Struttura accademica che ha bandito la posizione dovrà essere trasmessa almeno due mesi prima della scadenza del Contratto di Ricerca al Servizio competente dell'Amministrazione centrale e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
5. La proroga del Contratto di Ricerca è sottoscritta dal/la Contrattista e dal/la Dirigente della Direzione Risorse Umane e Organizzazione.

Art. 13 – Rinnovo dei contratti

1. I Contratti di Ricerca possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. L'eventuale rinnovo del Contratto di Ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della Legge 240 del 2010.
3. In ragione dell'impegno richiesto, l'importo del contratto potrà essere eventualmente incrementato, rimanendo comunque compreso nei limiti definiti dall'art. 16 del presente Regolamento.
4. Il rinnovo del contratto è deliberato dall'organo della Struttura accademica che ha bandito la posizione, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge. Nel caso in cui l'attivazione della procedura di selezione sia di competenza del Consiglio della struttura accademica interessata, si applicano le medesime disposizioni di cui all'art. 4 del presente Regolamento con riguardo alla composizione dello stesso.

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI CONTRATTI DI RICERCA DI CUI ALL'ART. 22, L. 240/2010

5. La delibera dell'organo della Struttura accademica che ha bandito la posizione dovrà essere trasmessa almeno due mesi prima della scadenza del Contratto di Ricerca dell'interessato/a al Servizio competente dell'Amministrazione centrale e dovrà indicare le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
6. Il rinnovo del Contratto di Ricerca è sottoscritto dal/la Contrattista e dal/la Dirigente della Direzione Risorse Umane e Organizzazione.

Art. 14 – Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Durante il periodo di prova, ciascuno dei/delle contraenti può recedere dal Contratto di Ricerca, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
3. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del termine, il recesso dal Contratto di Ricerca può comunque avvenire, per entrambe le parti, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
4. Successivamente alla scadenza del periodo di prova, il/la Contrattista può recedere per iscritto dando un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione tratterrà al/la Contrattista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. I fondi non utilizzati per il Contratto di Ricerca vengono reintegrati alle Strutture interessate.

Art. 15 – Incompatibilità e ulteriori incarichi

1. I Contratti di Ricerca sono incompatibili con:
 - a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il/la dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche;
 - b) titolarità di assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - c) borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI CONTRATTI DI RICERCA DI CUI ALL'ART. 22, L. 240/2010

2. Il Contratto di Ricerca non è altresì compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero.
3. Fermo restando tutto quanto sopra, il/la Contrattista non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Università di Trento.
4. Lo svolgimento di attività occasionali extra istituzionali può essere autorizzato dal/la Dirigente della Direzione Risorse Umane e Organizzazione, purché compatibili con il regolare e proficuo svolgimento dell'attività di ricerca e non comportino conflitto di interesse con l'attività della Struttura. L'accertamento è di competenza del Direttore/della Direttrice della Struttura medesima.
5. I Contratti di Ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 16 – Trattamento economico, fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo

1. Al/alla Contrattista spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo, pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore o alla ricercatrice confermato/a a tempo definito, fatto salvo quanto disposto all'art. 13 comma 3. In sede di delibera tale trattamento economico è incrementabile secondo criteri di complessità del progetto di ricerca e comunque entro il trattamento iniziale spettante al ricercatore o alla ricercatrice confermato/a a tempo pieno.
2. I Contratti di Ricerca possono prevedere un trattamento economico superiore nel caso in cui l'importo sia stabilito dall'ente finanziatore.
3. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università di Trento e il/la Contrattista è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi da lavoro dipendente.
4. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Art. 17 – Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla Legge 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.